

Geometra
CRISAFULLI PASQUALE
Corso Vinzaglio, 3

T O R I N O

R E G O L A M E N T O D I C O N D O M I N I O

DELLO STABILE DI

CORSO TASSONI, 84 ang. CORSO REGINA MARGHERITA, 282-284

T O R I N O

L'AMMINISTRATORE
(dr. Giuseppe Fischetti)
C.so Francia 119 - TORINO
Tel. 771.48.32

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO DELLO STABILE DI CORSO TASSONI, 84 ang.
CORSO REGINA MARGHERITA, 282-284

T O R I N O

Capitolo I

DISCIPLINA DEL CONDOMINIO

Art. 1 - Il Condominio è soggetto in genere alle disposizioni del C.C., alle disposizioni di attuazione ed in particolare a quelle del presente Regolamento.

Agli effetti del presente, ogni Condomino elegge domicilio Legale nei locali di Sua proprietà, anche se questi sono chiusi o disabitati, e ciò a meno che non abbia notificato per lettera raccomandata all'Amministratore un diverso domicilio.

Capitolo II

OGGETTO DEL CONDOMINIO

Art. 2 - Lo stabile di cui è oggetto il presente Regolamento è situato in Corso Tassoni, 84 ang. Corso Regina Margherita, 282-284 - Torino - ed insiste su terreno pervenuto con assegnazione del Tribunale di Torino il 6.7.59 reg. a Torino - Ufficio Atti Giudiziari il 18.7.59 al N. 459 descritto a Catasto Terreni al Foglio CLXXVI Mapp. 255. La proprietà Condominiale comprende il corpo di fabbrica lungo il fronte di Corso Tassoni e Corso ~~Roberta~~ ^{Regina}, area tinteggiata in rosso nella planimetria generale allegata al presente e circoscritta dalle lettere A-B-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-G-H-I-A il cortile tinteggiato in giallo e circoscritto dalle lettere B-Z-Z¹-W-D-K-K¹-X¹-X-E-F-G-T-S-R-Q-P-O-N-M-L-B, i bassi fabbricati tinteggiati in rosso nella planimetria generale e circoscritti rispettivamente dalle lettere Z-C-W-Z¹-Z e K-X-X¹-K¹-K.

L'Edificio è costituito da un piano interrato adibito a

cantine e magazzini, dal piano terreno adibito a negozi, magazzini o uffici e da altri nove piani soprastanti adibiti ad alloggi o uffici.

Il basso fabbricato è costituito da quattro boxes per autorimesse private o magazzini.

Lo Stabile ha tre ingressi pedonali uno da Corso Tasso ni, 84 e gli altri da Corso Regina Margherita, 282-284 ed un ingresso carraio sempre da Corso Regina Margherita, 282.

Il tutto come risulta dalla planimetria che viene allegata al presente, per farne parte sostanziale ed integrante.

Sull'androne carraio di cui sopra, sito in C.R. Margherita, grava una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore della restante proprietà C.I.D. o suoi aventi causa.

Art. 3 - Sono oggetto di proprietà comune ed indivisibile del Condominio:

a - le aree coperte del caseggiato e dei bassi fabbricati (tinteggiato in rosso) e l'area del cortile (tinteggiata in giallo);

b - le fondazioni ed i muri maestri, nonchè tutti i muri perimetrali siano o no facciata, il tetto ed il sottotetto, mentre i muri divisorii tra ciascuna unità sono di proprietà comune tra i singoli confinanti;

c - tutti gli ambienti di uso comune, quali gli atrii di accesso, i vestiboli della casa, le scale ed i loro ripiani, i corridoi di disimpegno ai locali sotterranei, i serbatoi di raccolta dell'immondizia, (tinteggiati tutti in planimetria con colore giallo), i cornicioni ed i tubi di discesa delle acque;

d - i locali destinati alla caldaia del termosifone ed al deposito nafta, i vani degli ascensori e dei macchinari, il locale dell'autoclave, un locale ad uso ripostiglio situato al piano terreno tra l'androne carraio ed il vano scala e due soffitte, distinti rispettivamente con i n.ri 77-74-75-76-79-80-81-78-82-73-83 (tutti tinteggiati in giallo) e tutti i serramenti ed infissi che si trovano nei suddetti locali;

- e - l'impianto completo degli ascensori;
- f - la caldaia del termosifone con i relativi apparecchi ed accessori, il serbatoio per combustibili, le tubazioni in genere esclusi i corpi riscaldanti ed i relativi raccordi con le condotte di distribuzione collocate nelle singole unità;
- g - l'impianto antincendio, le condutture dell'acqua potabile, con l'autoclave e le relative pompe, del gas, dell'energia elettrica fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli Condomini e comunque quando non siano di proprietà delle società distributrici;
- h - il tetto di copertura ed il lastrico solare;
- i - le opere, le installazioni ed i manufatti di qualunque genere che servono all'uso ed al godimento comune, le canne dei camini, le canne spazzature, gli impianti per le fognature ed in genere tutto quanto è previsto dal C.C.-

Art. 4 - Sono di proprietà individuale dei singoli Condomini, i locali, gli alloggi, i negozi o magazzini, le cantine, i box del basso fabbricato indicati nei rispettivi atti di acquisto.

Le cantine non potranno essere alienate separatamente al proprio lotto salvo cessione separata a favore di altro Condomino dello Stabile.

L'entità delle rispettive quote di comproprietà è espressa in millesimi come risulta dalla tabella contraddistinta con la lettera -A- allegata al presente Regolamento.

Capitolo III

DIRITTI ED OBBLIGHI

Art. 5 - E' permesso:

- a - cedere in affitto il proprio lotto, restando però sempre il Comproprietario responsabile verso il Condominio circa le osser-

vanze delle norme di locazione e del presente Regolamento in soldo con l'inquilino;

b - l'uso degli ascensori che sarà disciplinato da apposito regolamento affisso nelle cabine, comunque esso sarà limitato esclusivamente alle persone;

c - battere tappeti, materassi ed altre cose, soltanto dalle ore otto alle ore dieci del mattino sempre dal lato cortile, mentre per il lato strada vige il Regolamento Municipale.

E' vietato:

a - destinare i locali ad uso pensioni, locande, alberghi, sanatori, gabinetti per cure di malattie infettive o contagiose, sedi di ritrovi di partiti, per culti, associazioni, sale da ballo, adibirli a scopo immorale o meno lecito, depositare sia pure nei sotterranei sostanze esplosive o che emanino esalazioni nocive o sgravevoli, fare comunque uso contrario alla serenità, tranquillità e buon nome della casa; per i negozi sono vietati i seguenti esercizi: friggitorie, pescherie, pizzerie, osterie;

b - far passare cani od altri animali negli atrii e nelle scale, ed in qualsiasi locale comune, se non tenuti a guinzaglio e dovrà essere impedito loro di sporcare le scale, il cortile, gli atrii, i corridoi delle cantine; ne è vietato l'ingresso negli ascensori. I contravventori saranno obbligati dall'Amministratore ad allontanare gli animali dallo Stabile; >>

c - erigere costruzioni sui balconi, finestre o terrazzi, formarvi truogoli per piantare o collocare vasi se non di modeste dimensioni. Le piante ed i vasi da fiori dovranno in ogni modo essere muniti di conveniente riparo fisso, incassato in recipienti di modeste dimensioni che impediscano lo stillicidio. Fermo il diritto dell'Amministrazione di far rimuovere tali oggetti;

d - eseguire all'esterno ed all'interno del caseggiato opere, lavori, varianti che possono compromettere la stabilità, arrecare

danni o molestie, impedire la libera visuale, etc. sotto pena di rimissione in pristino a spese del trasgressore, con rifusione dei danni;

e - arrecare danni o apporre iscrizioni sui muri esterni, su quelli dell'atrio, sui balconi, finestre o vestiboli;

f - occupare i locali comuni come il cortile, gli atrii, le scale, i corridoi delle cantine, ecc. anche per soste momentanee, (salvo per l'eventuale carico o scarico di materiali) in qualunque modo e per qualsiasi scopo, e di conseguenza i sopradetti locali dovranno essere sempre tenuti sgombri;

g - suonare o far rumore molesto prima delle ore otto e dopo le ore ventitrè;

h - spaccare legna e rompere carbone negli alloggi, nelle scale, nei corridoi, nei terrazzi e sui balconi;

(i) - apporre tende esterne sia per i negozi che per gli alloggi se non di forme, dimensioni, materiali e colori uniformi per tutti e sempre previo benestare dell'Amministratore che lo rilascerà su conforme approvazione dell'Architetto progettista dello Stabile;

l - stendere biancheria, panni e simili verso le vie, nonchè depositare sui balconi verso strada oggetti di qualsiasi genere, disfarsi dei residui se non immettendoli nelle pattumiere od asportandoli con cura;

m - transitare con biciclette o altri mezzi negli androncini pedonali;

n - lavare, lubrificare macchine, moto od altro nel cortile o nelle parti comuni;

o - passare la cera sulle scale o sui pianerottoli e depositare vasi di fiori sui detti locali anche momentaneamente.

Art. 6 - Per quanto riguarda le indicazioni di carattere commerciali, dovranno essere apposte in quadro comune o tabelle da apporre

esternamente, a spese dei Condomini che ne usufruiscono, su disegni o consigli da richiedere all'Architetto progettista dello Stabile.

Per le eventuali installazioni delle insegne luminose nei negozi dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione all'Amministratore dello Stabile che la rilascerà se non lesiva agli interessi del Condominio o all'estetica dell'edificio.

Capitolo IV

RIPARTIZIONE SPESE

Art. 7 - Saranno a carico di ogni Condmino:

- a - le imposte, le tasse, i contributi, i canoni, le multe, ed ogni altro contributo, sia ordinario che straordinario, che venisse a gravare sui locali di sua proprietà;
- b - le spese inerenti alla manutenzione della parte interna dei locali di sua proprietà;
- c - le spese di manutenzione del pavimento su cui si cammina, delle volte, dei solai. In caso di ricostruzione di volte, si applica l'Art. 1125 del C.C.;
- d - le spese per gli eventuali danni arrecati comunque all'edificio ed ai suoi annessi, sia per fatto proprio, per negligenza o imperizia sia per fatto dovuto a persone alle sue dipendenze od a suoi inquilini;
- e - tutte le spese che riguardano l'interesse esclusivo del Condominio.

Art. 8 -

1°- Le spese per conservare e mantenere in condizioni di efficienza e di decoro le parti comuni con gli altri Condomini, saranno ripartite con quote proporzionali ai rispettivi millesimi di proprie

tà (tabella -A- allegata) e saranno:

a - le spese di amministrazione;

b - le imposte e tasse inerenti all'intero fabbricato e non divisibili;

c - le Assicurazioni dello Stabile;

d - le riparazioni, manutenzioni e ricostruzioni di tutte le parti in comune dello Stabile di cui all'Art. 3 del presente Regolamento;

e - le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del tetto;

f - tutte le spese in genere anche qui non specificate, ma necessarie per la conservazione e godimento delle parti comuni dell'edificio e quelle a cui per Legge devono partecipare tutti i Comproprietari.

2° - Le spese di manutenzione ordinaria saranno ripartite con quote proporzionali ai m/m di spese generali (tabella -B- allegata), e saranno:

a - le spese di manutenzione ordinaria delle scale;

b - le spese di illuminazione e di pulizia di tutti i locali d'uso comune.

3° - Le spese di manutenzione e forza degli ascensori, saranno a carico dei Condomini e saranno ripartite con quote proporzionali ai millesimi riportati dalla tabella -C- (allegata).

4° - Premesso che il riscaldamento è obbligatorio e deve essere fatto con l'impianto centrale, le spese di riscaldamento e manutenzione dell'impianto, saranno ripartite in base ai mc. riscaldati di ogni lotto (tabella -D- allegata).

I lotti che resteranno vuoti, di mobilio e masserizie, e disabitati per l'intera stagione, in deroga agli usi vigenti godranno della riduzione del 50% nel riparto della spesa, per quel-

lo che riguarda le spese non fisse sempre che si provveda a tempo alla chiusura delle valvole di emissione in accordo con la ditta appaltatrice o con la persona responsabile della gestione.

I negozi che per disposizioni vigenti dell'Ufficio d'Igiene debbono restare senza calore godranno della riduzione del 70% sempre delle spese non fisse. Questo sempre se nei predetti locali verranno tolti i corpi radianti.

I Condomini non potranno variare il numero degli elementi esistenti, senza aver ottenuto il preventivo benestare scritto dall'Amministratore.

5° - La spesa relativa al consumo dell'acqua potabile ed alla manutenzione dell'autoclave verrà suddivisa in quote proporzionali rispetto alle diverse superfici ridotte in millesimi come da tabella -E- allegata.

I negozi (se sono adibiti ad esercizi con forte consumo d'acqua) dovranno essere forniti di contatore a cura dei conduttori dei locali stessi; le relative letture dovranno di poi essere aumentate del 20% per sciupii e perdite varie.

6° - I Condomini che effettuassero spese per riparazioni o modifiche di parti o servizi comuni, senza preventiva autorizzazione, non avranno diritto ad alcun rimborso, mentre dovranno rimborsare gli eventuali danni.

Capitolo V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DEL CONDOMINIO

Art. 9 - Sono organi di amministrazione e rappresentanza del Condominio: l'Amministratore, il Consiglio dei Condomini e l'Assemblea.

Art. 10 - L'Amministratore, che può essere un estraneo al Condominio, è nominato dall'Assemblea dei Condomini che elegge anche un Consiglio composto di tre membri scelti fra i Condomini.

Detto Consiglio ha funzioni consultive e di controllo ed integra i poteri dell'Amministratore per la conciliazione delle eventuali vertenze fra i Condomini.

Art. 11 - I Condomini si debbono riunire in Assemblea ordinaria una volta all'anno, per approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, nominare l'Amministratore, fissarne un compenso, nominare un consiglio, (la cui opera sarà gratuita) e prendere provvedimenti necessari all'Amministrazione e manutenzione dello Stabile. Possono però essere convocati in Assemblea straordinaria dall'Amministratore quando questi lo ravvisi necessario, o su richiesta scritta e motivata di almeno due Condomini che rappresentino al minimo un sesto del valore dell'Edificio.

Art. 12 - L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Condomini che rappresentino i due terzi del valore dello Edificio espresso in millesimi e i due terzi del numero dei Condomini; sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'Edificio.

Se l'Assemblea non può deliberare per mancanza di numero o di valore, la deliberazione in seconda convocazione è valida se riporta un numero di presenti che raggiunga il terzo del numero dei Condomini ed il terzo del valore dell'Edificio.

L'Assemblea viene convocata dall'Amministratore a mezzo lettera raccomandata spedita almeno sei giorni prima della data fissata.

I Condomini possono farsi rappresentare da persone estranee purchè munite di regolare delega scritta.

Ciascun votante ha diritto a tanti voti quanti sono i m/n di proprietà immobiliare attribuitigli dalla annessa tabella -A-

Art. 13 - Le deliberazioni concernenti la nomina e revoca dell'Amministratore, la Sua retribuzione, la rappresentanza legale, le

atti attive o passive, le riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere adottate con la maggioranza di almeno due terzi del valore dell'Edificio; le deliberazioni dell'Assemblea sono obbligatorie per tutti i Condomini, siano essi assenti o dissenzienti.

Si precisa inoltre quanto segue:

a - l'esercizio finanziario si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno e la ripartizione delle spese si farà entro e non oltre i tre mesi successivi e la liquidazione entro i quindici giorni dalla ripartizione;

b) - L'Amministratore ha la firma e la rappresentanza legale del Condominio in giudizio e nei confronti dei Condomini e dei terzi a norma del C.C.;

Può richiedere il versamento anticipato di una quota trimestrale o semestrale, il versamento rateale o saltuario delle somme necessarie per la manutenzione.

Tali versamenti devono essere fatti entro quindici giorni dalla ripartizione stabilita o richiesta.

<< I morosi potranno essere chiamati in giudizio per risarcire tutte indistintamente le spese ed i danni che per la loro inadempienza fossero derivati, e ciò senza pregiudizio degli interessi legali e della multa del 2% per ogni mese o frazione di mese che decorreranno sulle somme non versate. >>

Capitolo VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 14 - I Condomini che cedono i loro diritti e chi rispettivamente subentra per qualsiasi titolo nei diritti di un altro Condomino, sono tenuti in solido sia il venditore che il compratore al pagamento dei contributi per spese ordinarie e straordinarie rela

ivi all'anno in corso ed a quelli precedenti.

Art. 15 - L'intero Stabile dovrà essere assicurato contro l'incendio e la responsabilità civile verso terzi per un margine appropriato al valore dell'Immobile.

Art. 16 - Ogni Condomino è obbligato ad eseguire nei locali di Sua proprietà, con la massima urgenza, quelle riparazioni la cui omissione o ritardo possa danneggiare gli altri Condomini; è altresì tenuto alla scrupolosa osservanza dei Regolamenti Municipali e risponde in proprio delle contravvenzioni che per causa Sua fossero accertate all'Amministrazione.

Art. 17 - Per qualsiasi variante, anche permettendolo i Regolamenti Municipali, occorre ottenere il permesso dell'Amministrazione.

Nel caso si verificassero danni all'Edificio in conseguenza dei lavori eseguiti, anche se permessi dall'Amministrazione, questi danni saranno a carico di chi li ha provocati; valgono in ogni caso gli art. 1119-1120-1121 del C.C..

Art. 18 - Ogni Condomino dovrà consentire che nei locali di Sua proprietà possa accedere l'Amministratore o persona da lui incaricata per le ispezioni in caso di guasti o lamentati inconvenienti o per lavori ritenuti necessari per la conservazione delle parti comuni ed in Sua assenza dovrà disporre perchè si possa accedere nei Suoi locali al fine di non arrecare, per mancato intervento, danneggiamenti allo Stabile.

Tutti i danni provocati da mancata o ritardata concessione da parte del Condomino saranno a carico dello stesso.

Per nessuna ragione, si possono variare le diverse somme dei millesimi dei diversi piani.

Art. 19 - In caso di vendita, l'acquirente ed il venditore, dovranno

no darc immediato avviso all'Amministratore per iscritto, esibendo copia autentica del relativo atto.

Gli eventuali frazionamenti dovranno essere effettuati dall'Amministratore, o da tecnico a Lui benviso.

Tutti i comproprietari si vincolano per sè, eredi, successori od aventi causa, ad osservare e far osservare dai rispettivi eventuali inquilini, il presente Regolamento.

Pertanto, s'impegnano, negli eventuali contratti di vendita, ad inserire la clausola che il Compratore accetta il presente Regolamento.

Per quanto non previsto in detto, soccorre la Legge.

Cap. 84

R. 184

R. 182

TABELLA DEI MILLESIMI

TAB. A

TABELLA B

TABELLA C

TAB. D

TAB. E

Scala A

Scala B

Scala C

Scala A

Scala B

Scala C

M/M PROP.

M/M SPESE GENERALI

M/M ASCENSORI

MC. RISC.

M/M ACQU.

13,78 ✓	15,73 ✓	=	=	=	=	=	=	=	=	171,87 ✓	7,15
14,57 ✓	16,63 ✓	=	=	=	=	=	=	=	=	181,69 ✓	7,55
23,28 ✓	26,58 ✓	=	=	=	=	=	=	=	=	290,36 ✓	12,07
32,60 ✓	=	=	31,33 ✓	=	=	=	=	=	=	406,56 ✓	16,90
19,98 ✓	=	=	19,19 ✓	=	=	=	=	=	=	249,09 ✓	10,36
16,75 ✓	=	=	=	=	26,27	=	=	=	=	208,80 ✓	8,68
21,19 ✓	=	=	=	=	33,25	=	=	=	=	264,22 ✓	10,99
142,15	58,94	50,52	59,52	=	=	=	=	=	=	1.772,59	73,70

12,86 ✓	31,56 ✓	=	=	=	=	9,24 ✓	=	=	=	226,35	13,33
8,75 ✓	21,49 ✓	=	=	=	=	6,29 ✓	=	=	=	154,11	9,08
9,32 ✓	22,88 ✓	=	=	=	=	6,69 ✓	=	=	=	164,10	9,66
17,86 ✓	=	=	36,83 ✓	=	=	=	=	10,25 ✓	=	314,55 ✓	18,52
8,41 ✓	=	=	17,34 ✓	=	=	=	=	4,83 ✓	=	148,17 ✓	8,73
12,44 ✓	=	=	25,64 ✓	=	=	=	=	7,14 ✓	=	219,00	12,90
11,93 ✓	=	=	=	=	40,15	=	=	=	=	11,25 ✗	210,12 ✓
11,64 ✓	=	=	=	=	39,16	=	=	=	=	10,97 ✗	204,96 ✓
93,21	75,93	79,81	79,31	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	1.641,36	96,66

12,86 ✓	33,76 ✓	=	=	=	=	18,47 ✓	=	=	=	226,35	13,33
8,75 ✓	22,99 ✓	=	=	=	=	12,58	=	=	=	154,11	9,08
9,32 ✓	24,48 ✓	=	=	=	=	13,39	=	=	=	164,10	9,66
17,86 ✓	=	=	39,32 ✓	=	=	=	=	20,50 ✓	=	314,55 ✓	18,52
8,41 ✓	=	=	18,52 ✓	=	=	=	=	9,66	=	148,17	8,73
12,44 ✓	=	=	27,37 ✓	=	=	=	=	14,28 ✓	=	219,00 ✓	12,90
11,93 ✓	=	=	=	=	42,84	=	=	=	=	22,50 ✗	210,12 ✓
11,64 ✓	=	=	=	=	41,79	=	=	=	=	21,94 ✓	204,96 ✓
93,21	81,23	85,21	84,63	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	1.641,36	96,66

12,86 ✓	35,96 ✓	=	=	=	=	27,71	=	=	=	226,35	13,33
8,75 ✓	24,49 ✓	=	=	=	=	18,87	=	=	=	154,11	9,08
9,32 ✓	26,08 ✓	=	=	=	=	20,09	=	=	=	164,10	9,66
17,86 ✓	=	=	41,81 ✓	=	=	=	=	30,76 ✓	=	314,55 ✓	18,52
8,41 ✓	=	=	19,69 ✓	=	=	=	=	14,49 ✓	=	148,17 ✓	8,73
12,44 ✓	=	=	29,10 ✓	=	=	=	=	21,42	=	219,00 ✓	12,90
11,93 ✓	=	=	=	=	45,54	=	=	=	=	33,75	210,12 ✓
11,64 ✓	=	=	=	=	44,41	=	=	=	=	32,92	204,96 ✓
93,21	86,53	90,60	89,95	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	1.641,36	96,66

302,63	306,14	313,41	133,33	133,33	133,33	6.696,67	363,68
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	--------

Lemaus

Ri 284

Lp 282

Broufari

Rc

Apoa

0	421,78	302,63	306,14	313,41	133,33	133,33	133,33	6.696,67	363,68
25	12,86 ✓	38,16 ✓	=	=	36,95	=	=	226,35	13,33 ✓
26	8,75 ✓	25,99 ✓	=	=	25,15	=	=	154,11	9,08 ✓
27	9,32 ✓	27,68 ✓	=	=	26,79	=	=	164,10	9,66 ✓
28	17,86 ✓	=	44,30 ✓	=	=	41,01 -	=	314,55 ✓	18,52 ✓
29	8,41 ✓	=	20,86 ✓	=	=	19,32 -	=	148,17 ✓	8,73 ✓
30	12,44 ✓	=	30,84 ✓	=	=	28,56 -	=	219,00 ✓	12,90 ✓
31	11,93 ✓	=	=	48,23	=	=	45,00 -	210,12 ✓	12,37 ✓
32	11,64 ✓	=	=	47,04	=	=	43,89 -	204,96 ✓	12,07 ✓
	<u>93,21</u>	<u>91,83</u>	<u>96,00</u>	<u>95,27</u>	<u>88,89</u>	<u>88,89</u>	<u>88,89</u>	<u>1.641,36</u>	<u>96,66</u>
33	12,86 ✓	40,37 ✓	=	=	46,18	=	=	226,35	13,33 ✓
34	8,75 ✓	27,49 ✓	=	=	31,45	=	=	154,11	9,08 ✓
35	9,32 ✓	29,28 ✓	=	=	33,48	=	=	164,10	9,66 ✓
36	17,86 ✓	=	46,79 ✓	=	=	51,27 -	=	314,55 ✓	18,52 ✓
37	8,41 ✓	=	22,03 ✓	=	=	24,15 -	=	148,17 ✓	8,73 ✓
38	12,44 ✓	=	32,57 ✓	=	=	35,69 -	=	219,00	12,90 ✓
39	11,93 ✓	=	=	50,93	=	=	56,25 -	210,12 ✓	12,37 ✓
40	11,64 ✓	=	=	49,67	=	=	54,86 -	204,96 ✓	12,07 ✓
	<u>93,21</u>	<u>97,14</u>	<u>101,39</u>	<u>100,60</u>	<u>111,11</u>	<u>111,11</u>	<u>111,11</u>	<u>1.641,36</u>	<u>96,66</u>
41	12,86 ✓	42,58 ✓	=	=	55,42	=	=	226,35	13,33 ✓
42	8,75 ✓	28,99 ✓	=	=	37,73	=	=	154,11	9,08 ✓
43	9,32 ✓	30,87 ✓	=	=	40,18	=	=	164,10	9,66 ✓
44	17,86 ✓	=	49,28 ✓	=	=	61,52 -	=	314,55	18,52 ✓
45	8,41 ✓	=	23,21 ✓	=	=	28,98 -	=	148,17 ✓	8,73 ✓
46	12,44 ✓	=	34,30 ✓	=	=	42,83 -	=	219,00 ✓	12,90 ✓
47	11,93 ✓	=	=	53,62	=	=	67,49 -	210,12 ✓	12,37 ✓
48	11,64 ✓	=	=	52,30	=	=	65,84 -	204,96 ✓	12,07 ✓
	<u>93,21</u>	<u>102,44</u>	<u>106,79</u>	<u>105,92</u>	<u>133,33</u>	<u>133,33</u>	<u>133,33</u>	<u>1.641,36</u>	<u>96,66</u>
49	12,86 ✓	44,78 ✓	=	=	64,66	=	=	226,35	13,33 ✓
50	8,75 ✓	30,49 ✓	=	=	44,02	=	=	154,11	9,08 ✓
51	9,32 ✓	32,47 ✓	=	=	46,88	=	=	164,10	9,66 ✓
52	17,86 ✓	=	51,76 ✓	=	=	71,78 -	=	314,55	18,52 ✓
53	8,41 ✓	=	24,38 ✓	=	=	33,81 -	=	148,17 ✓	8,73 ✓
54	12,44 ✓	=	36,04 ✓	=	=	49,97 -	=	219,00 ✓	12,90 ✓
55	11,93 ✓	=	=	56,31	=	=	78,75 -	210,12 ✓	12,37 ✓
56	11,64 ✓	=	=	54,93	=	=	76,81 -	204,96 ✓	12,07 ✓
	<u>93,21</u>	<u>107,74</u>	<u>112,18</u>	<u>111,24</u>	<u>155,56</u>	<u>155,56</u>	<u>155,56</u>	<u>1.641,36</u>	<u>96,66</u>
57	794,62	701,78	722,50	726,44	622,22	622,22	622,22	13.262,11	750,32

	794,62	701,78	722,50	726,44	622,22	622,22	622,22	13.262,11	750,32
57	12,86 ✓	46,98 ✓	= =	= =	73,90	= =	= =	226,35	13,33 ✓
58	8,75 ✓	31,99 ✓	= =	= =	50,31	= =	= =	154,11	9,08 ✓
59	9,32 ✓	34,07 ✓	= =	= =	53,57	= =	= =	164,10	9,66 ✓
60	17,86 ✓	= =	54,26 ✓	= =	= =	82,03 ✓	= =	314,55 ✓	18,52 ✓
61	8,41 ✓	= =	25,55 ✓	= =	= =	38,64 ✓	= =	148,17 ✓	8,73 ✓
62	12,44 ✓	= =	37,77 ✓	= =	= =	57,11 ✓	= =	219,00 ✓	12,90 ✓
63	11,93 ✓	= =	= =	59,01	= =	= =	90,00	210,12 ✓	12,37
64	11,64 ✓	= =	= =	57,55	= =	= =	87,78	204,96 ✓	12,07
	<u>93,21</u>	<u>113,04</u>	<u>117,58</u>	<u>116,56</u>	<u>177,78</u>	<u>177,78</u>	<u>177,78</u>	<u>1.641,36</u>	<u>96,66</u>
65	12,86 ✓	49,18 ✓	= =	= =	83,13 ✓	= =	= =	226,35	13,33 ✓
66	8,75 ✓	33,49 ✓	= =	= =	56,60 ✓	= =	= =	154,11	9,08 ✓
67	9,32 ✓	35,67 ✓	= =	= =	60,27	= =	= =	164,10	9,66 ✓
68	17,86 ✓	= =	56,74 ✓	= =	= =	92,28 ✓	= =	314,55 ✓	18,52 ✓
69	8,41 ✓	= =	26,73 ✓	= =	= =	43,47 ✓	= =	148,17 ✓	8,73 ✓
70	12,44 ✓	= =	39,50 ✓	= =	= =	64,25 ✓	= =	219,00 ✓	12,90 ✓
71	14,54 ✓	= =	= =	75,19	= =	= =	123,39	256,08 ✓	15,08
72	9,03 ✓	= =	= =	46,69	= =	= =	76,61	159,00 ✓	9,36
	<u>93,21</u>	<u>118,34</u>	<u>122,97</u>	<u>121,88</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>1.641,36</u>	<u>96,66</u>
H	1,70 ✓	= =	= =	7,80	= =	= =	= =	= =	2,12
I	1,70 ✓	= =	= =	7,80 ✓	= =	= =	= =	= =	2,12
L	2,13 ✓	= =	= =	9,76	= =	= =	= =	= =	2,65
M	2,13 ✓	= =	= =	9,76	= =	= =	= =	= =	2,65
	<u>7,66</u>	<u>= =</u>	<u>= =</u>	<u>35,12</u>	<u>= =</u>	<u>= =</u>	<u>= =</u>	<u>= =</u>	<u>9,54</u>
B	3,23 ✓	31,75 ✓	= =	= =	= =	= =	= =	= =	13,41 ✓
D	4,48 ✓	= =	36,95 ✓	= =	= =	= =	= =	= =	18,59
N	0,57 ✓	5,55 ✓	= =	= =	= =	= =	= =	= =	2,34 ✓
O	0,83 ✓	8,11 ✓	= =	= =	= =	= =	= =	= =	3,42
P	1,17 ✓	11,45 ✓	= =	= =	= =	= =	= =	= =	4,84
Q	1,02 ✓	9,98 ✓	= =	= =	= =	= =	= =	= =	4,22
	<u>11,30</u>	<u>66,84</u>	<u>36,95</u>	<u>= =</u>	<u>= =</u>	<u>= =</u>	<u>= =</u>	<u>= =</u>	<u>46,82</u>
	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>16.544,83</u>	<u>1.000,00</u>